



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
- a) “Legge” è la L. 29 dicembre 1993, n. 580, pro tempore vigente, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) “Camera di Commercio” indica la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno, di cui alla Legge;
 - c) “Consulta dei liberi professionisti” o “Consulta” è l’organismo collegiale costituito presso la Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall’art. 35 dello Statuto camerale;
 - d) “Presidente” indica il Presidente della Consulta.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Consulta dei liberi professionisti.

Articolo 3 Finalità e compiti della Consulta

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio, anche su iniziativa del Consiglio e della Giunta camerale.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
3. Essa inoltre esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

Articolo 4 Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti *pro tempore* degli ordini professionali che operano nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio e che siano strutturati in



modo tale che possa essere individuato un Presidente provinciale o comunque una figura equivalente, quale titolare del diritto di rappresentanza legale a livello provinciale.

2. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

3. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Articolo 5

Cessazione dalla carica di componente della Consulta

1. I componenti della Consulta cessano per decadenza, dimissioni o morte.

2. Essi decadono dalla carica:

a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;

b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge.

3. Il Presidente della Consulta, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un componente della stessa, ne dà immediato avviso alla Giunta della Camera di Commercio ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto, sulla base delle designazioni degli ordini professionali.

4. Il Presidente procede analogamente nei casi di dimissioni o morte dei componenti della Consulta, ai fini della loro sostituzione ad opera della Giunta secondo le procedure previste dalla legge.

4. I componenti che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere della Consulta.

5. La Consulta può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati singoli componenti, purché siano rimasti in carica almeno i due terzi dei suoi membri.

Articolo 6

Il Presidente della Consulta

1. La Consulta della Camera di Commercio è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente della Camera di Commercio.

2. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.

3. In caso di parità di voti, si procede ad una nuova votazione con l'effettuazione di un ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

4. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:

a) predisporre l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;

b) convoca la Consulta;

c) dirige i lavori della Consulta;

d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;

e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i partecipanti.

6. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente, quest'ultimo rimane in carica fintantoché la Consulta non abbia provveduto alla sua sostituzione e, fino a tale data, potrà esercitare soltanto i poteri diretti alla nomina del nuovo Presidente.



Articolo 7

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio

1. Il rappresentante degli ordini professionali è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. In caso di parità di voti, si procede ad una nuova votazione con l'effettuazione di un ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e), del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della Legge.

Articolo 8

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o di almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. Le riunioni sono convocate mediante avviso inoltrato al domicilio digitale o ad altro domicilio dell'ordine di appartenenza, tramite comunicazione elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante il giorno e l'orario di inizio della seduta, gli argomenti all'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della riunione, trasmesso almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello indicato alla Camera di Commercio. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata con un preavviso minimo di 48 ore dalla seduta.
3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono trasmessi ai componenti della Consulta almeno 7 giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente della Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
5. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età tra i partecipanti.

Articolo 9

Segreteria della Consulta

1. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un dirigente/funzionario da questi delegato.

Articolo 10

Luogo delle riunioni



1. La Consulta di norma si riunisce in presenza presso la sede legale di Livorno o quella secondaria di Grosseto. E' altresì possibile il collegamento tra le sedi in videoconferenza.
2. Le sedute della Consulta possono essere tenute anche con modalità telematica a distanza, vale a dire con la partecipazione da remoto dei soggetti a qualsiasi titolo legittimati, da luoghi diversi da una delle sedi istituzionali camerale. In tal caso, la seduta si considera convenzionalmente svolta presso la sede legale di Livorno.

Articolo 11

Principi e strumenti delle sedute a distanza

1. Le sedute a distanza della Consulta devono svolgersi in modo da garantire in ogni loro fase:
 - la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - la massima sicurezza possibile del sistema;
 - la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, effettuare la votazione.
2. Deve essere consentita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti partecipanti.
3. A tali fini, la Consulta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e la riservatezza.
4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità delle persone che intervengono, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, consentendo a tutti i soggetti legittimati di poter partecipare alla seduta, alla discussione e alla votazione.
5. Sono considerate tecnologie idonee in generale la videoconferenza e comunque tutti i mezzi di collegamento disponibili che consentano lo svolgimento delle riunioni nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di sedute a distanza del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio.

Articolo 12

Deposito degli atti. Rilascio delle copie

1. La documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere depositata su richiesta, durante le sedute, nella sala ove si tiene la riunione, a disposizione dei componenti. In caso di collegamento a distanza, tale documentazione è trasmessa in tempo utile al domicilio di cui all'art. 8, comma 2, mediante comunicazione elettronica.
2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Articolo 13

Sospensione delle sedute



1. Su richiesta di uno o più componenti che partecipano all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque non superiore a due ore.

Articolo 14

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, anche nella stessa data della prima convocazione ma in orario diverso, con qualsiasi numero di componenti che partecipano alla riunione.
2. La Consulta delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti partecipanti.
3. I componenti partecipanti alla riunione che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.
4. Nell'esercizio della propria funzione consultiva, la Consulta rende il parere nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 15

Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale.
2. A parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente.
4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
6. Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.
7. La modalità di partecipazione in videoconferenza o comunque con mezzi di collegamento a distanza è di norma incompatibile con il voto a scrutinio segreto, che tuttavia può essere ammesso ove la piattaforma tecnologica utilizzata garantisca la riservatezza e sicurezza delle informazioni.

Articolo 16

Ordine e disciplina degli interventi

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

Articolo 17



Partecipazioni ai lavori della Consulta

1. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.
2. Partecipano alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato ed il Segretario Generale della Camera di Commercio o suo delegato, il personale la cui partecipazione è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni ma non alle votazioni.
3. Alle sedute, ove si tratti di persona diversa dai membri della Consulta, partecipa inoltre il consigliere camerale designato in rappresentanza degli ordini professionali, con poteri consultivi e di proposta, al fine di garantire il necessario coordinamento con l'attività del Consiglio camerale.

Articolo 18 Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta, dà atto delle modalità di svolgimento della riunione, se in presenza o a distanza e delle circostanze effettive di partecipazione, riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso o delle astensioni.
2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

Articolo 19 Obbligo di astensione

1. I componenti della Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio o dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta, anche in caso di collegamento a distanza, per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti della Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 20 Interpretazione delle norme del regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello alla Consulta qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei componenti contestata.

Articolo 21 Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio all'indirizzo www.lg.camcom.gov.it secondo quanto previsto dalla normativa vigente.